



ATTO DIRIGENZIALE

Codifica adempimenti L.R. 15/08 (trasparenza)	
Ufficio istruttore	Sezione Politiche e Mercato del Lavoro
Tipo materia	ALTRO
Materia	ALTRO
Sotto Materia	ALTRO
Riservato	NO
Pubblicazione integrale	SI
Obblighi D.Lgs 33/2013	NO
Tipologia	Nessuno
Adempimenti di inventariazione	NO

N. 00060 del 13/03/2024 del Registro delle Determinazioni della AOO 060

Codice CIFRA (Identificativo Proposta): 060/DIR/2024/00094

OGGETTO: Legge regionale 10 novembre 2023, n. 26. Nuova disciplina regionale dei tirocini extracurricolari. Approvazione dei modelli di Convenzione e di Progetto Formativo Personalizzato per i Tirocini finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione.



Il giorno 13/03/2024, in Bari,

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

- Visti gli artt. 4 e 5 della Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7;
- Vista la D.G.R. 28 luglio 1998, n. 3261;
- Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;
- Visto l'art. 32 della Legge n. 69 del 18 giugno 2009, in forza del quale gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione di documenti digitali nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni;
- Visto il Decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" integrato con le modifiche introdotte dal Decreto legislativo n. 101 del 10 agosto 2018 in adeguamento alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 - GDPR;
- Vista la D.G.R. n. 1974 del 07/12/2020 recante "Approvazione Atto di Alta Organizzazione Modello Organizzativo MAIA 2.0" successivamente modificata ed integrata con D.G.R. n. 215 del 08.02.2021;
- Visto il D.P.G.R. n. 22 del 22.01.2021 recante "Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0", successivamente modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 45 del 10.02.2021;
- Visto il D.P.G.R. n. 263 del 10 agosto 2021 avente ad oggetto "Attuazione modello Organizzativo "MAIA 2.0" adottato con Decreto 22/2021 e s.m.i. Definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni" con il quale sono state individuate le Sezioni relative ai Dipartimenti e nello specifico, per il Dipartimento Politiche del Lavoro, Istruzione e Formazione, tra le altre, la Sezione Politiche e Mercato del Lavoro;
- Vista la D.G.R. n. 1576 del 30/09/2021 recante "Conferimento incarichi di direzione delle Sezioni di Dipartimento ai sensi dell'art. 22, comma 2, del decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021 n. 22", con la quale è stato conferito, tra gli altri, l'incarico di dirigente della Sezione Politiche e Mercato del Lavoro al dott. Giuseppe Lella;

Visti inoltre

- il Decreto Legislativo 16 gennaio 2013 n. 13 recante "Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali ed informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'art. 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012 n. 92";
- il Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 150 "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183;
- Legge 30 dicembre 2021, n. 234, art. 1, commi da 721 a 726, che ha abrogato, a far data dalla sua entrata in vigore, i commi 34 - 36 della L. n. 92/2012, ed ha introdotto alcune disposizioni in materia di tirocini, assegnando al Governo e



alle Regioni il compito di concludere, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, un nuovo accordo per la definizione di linee-guida condivise in materia di tirocini diversi da quelli curricolari;

- la sentenza della Corte Costituzionale n. 287 del 19 dicembre 2012 con la quale è stata dichiarata la illegittimità costituzionale dell'articolo 11 del decreto legge del 13/08/2011 n. 138, convertito con modificazioni in legge n. 148 del 14 settembre 2011, ribadendo la competenza normativa residuale delle Regioni in materia di tirocini formativi e di orientamento;
- la sentenza della Corte Costituzionale n. 70 del 14 aprile 2023 che ha confermato la competenza regionale esclusiva sulla materia dichiarando l'illegittimità delle recente disciplina contenuta all'art. 1, commi 721-726 della L. 234/2021;

Premesso che

- La Legge regionale 29 giugno 2018, n. 29 "Norme in materia di politica regionale dei servizi per le politiche attive del lavoro e per il contrasto al lavoro nero e al caporalato" disciplina le funzioni e i compiti conferiti alla Regione in materia di servizi per il lavoro, in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 e nel rispetto degli indirizzi generali di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;
- l'art. 1, comma 3, della suddetta legge prevede che la Regione, avvalendosi della rete regionale dei servizi per le politiche attive del lavoro, promuove le opportunità di lavoro, formazione e crescita professionale in attuazione degli articoli 1, 4, 35 e 37 della Costituzione e il diritto di ogni individuo ad accedere ai servizi di collocamento gratuito, di cui all'articolo 29 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, mediante interventi volti a migliorare, attraverso l'azione dei centri per l'impiego e dei soggetti accreditati ai servizi per il lavoro, il raccordo tra i fabbisogni di competenze espressi dai datori di lavoro e le necessità di inserimento, reinserimento, sviluppo professionale, dichiarate dai soggetti in cerca di nuova o diversa occupazione;
- in attuazione dei principi sopra richiamati, la Regione riconosce il diritto al lavoro come diritto fondamentale della persona, supportando lo sviluppo di esperienze formative mirate all'orientamento professionale, all'acquisizione, in contesti applicativi, di competenze tecnico-specialistiche, all'inserimento e al reinserimento lavorativo, realizzate anche ricorrendo alla forma del tirocinio (art. 1, comma 4, lett. c);

Considerato che

- con Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano del 24 gennaio 2013 sono state approvate le "Linee guida in materia di tirocini" al fine di definire un primo quadro di riferimento comune a tutte le Regioni e Province autonome in materia di tirocini extracurricolari;



- la Regione Puglia ha dato attuazione ai principi ed ai criteri definiti nel richiamato Accordo del 24 gennaio 2013 con Legge regionale 5 agosto 2013, n. 23 (Norme in materia di percorsi formativi diretti all'orientamento e all'inserimento nel mercato del lavoro) e con il successivo Regolamento di attuazione 1 marzo 2014, n. 3 (Disposizioni concernenti l'attivazione di tirocini diretti all'orientamento e all'inserimento nel mercato del lavoro);
- con Determinazione del Servizio Formazione professionale del 9 aprile 2014, n. 291, sono stati approvati i relativi modelli di Convenzione e di Progetto formativo individuale ;
- con successivo Accordo del 25 maggio 2017 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sono state approvate nuove "Linee guida in materia di tirocini formativi e di orientamento" rivedendo, aggiornando ed integrando le Linee guida del 2013, al fine di superare le criticità emerse nei primi anni di attuazione delle discipline regionali e rafforzare la vigilanza sulla qualità e genuinità dei tirocini, per far emergere eventuali usi distorti dello strumento in questione;

Considerato inoltre che

- con Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano del 22 gennaio 2015 sono state approvate le specifiche "Linee guida per i tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione".
- l'art. 3 della legge regionale 7 aprile 2015, n. 14 (Disposizioni urgenti in materia di sviluppo economico, lavoro, formazione professionale, politiche sociali, sanità, ambiente e disposizioni diverse) ha modificato la disciplina generale dei tirocini extracurricolari di cui alla L.R. 23/2013 e al Reg. reg. 3/2014, introducendo delle specifiche disposizioni per i tirocini finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione.

Dato atto che

- il tirocinio extracurricolare comunque denominato (formativo e di orientamento o di inserimento e reinserimento lavorativo) rappresenta una misura formativa di politica attiva finalizzata a favorire l'arricchimento delle conoscenze e l'acquisizione di competenze professionali, nonché l'inserimento o il reinserimento lavorativo, che non si configura come un rapporto di lavoro;
- lo specifico tirocinio di inclusione sociale è altresì finalizzato alla riabilitazione e l'inclusione socio-lavorativa delle persone prese in carico da un servizio sociale e/o sanitario pubblico competente;
- come stabilito dalle specifiche Linee guida nazionali del 22 gennaio 2015 sopra richiamate, per presa in carico si intende *"la funzione esercitata dal servizio"*



sociale professionale e sanitario in favore di un persona o di un nucleo familiare in risposta a bisogni complessi, che richiedono interventi personalizzati di valutazione, consulenza, orientamento, attivazione di prestazioni sociali, nonché attivazione di interventi in rete con altre risorse e servizi pubblici e privati del territorio”;

- le persone inserite in percorsi di tirocinio di inclusione sociale devono essere già prese in carico dal servizio pubblico istituzionalmente competente che, qualora diverso dal Soggetto Promotore, viene denominato “Soggetto Proponente”;
- il servizio pubblico istituzionalmente competente, qualora diverso dal Soggetto Promotore, individua e segnala al Soggetto Promotore la persona, già in proprio carico, per l’attivazione di tirocini per l’inclusione sociale, l’autonomia e la riabilitazione;

Dato atto inoltre

- al fine di dare attuazione alle Linee guida di cui all’Accordo del 25 maggio 2017 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, con Legge regionale 10 novembre 2023, n. 26 è stata approvata la nuova disciplina regionale in materia di tirocini extracurricolari che sostituisce la precedente disciplina contenuta nella Legge regionale 5 agosto 2013, n. 23 e nel Regolamento regionale 3/2014;
- la suddetta regolamentazione regionale definisce una disciplina uniforme per i tirocini extracurricolari comunque denominati, ivi inclusi dei tirocini finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone e alla riabilitazione, seppur prevedendo delle specifiche disposizioni per questi ultimi, in linea con quanto previsto dalle indicazioni contenute nella Linee guida nazionali di cui all’Accordo del 22 gennaio 2015;

Dato atto che

- la anzidetta nuova disciplina prevede all’art. 7 “Modalità di attivazione del tirocinio” che i tirocini vengono attivati sulla base di una specifica Convenzione - che definisce gli obblighi delle parti - e che alla stessa deve essere allegato un Progetto Formativo per ciascun tirocinio attivato, che definisce gli obiettivi formativi e individua le modalità di attuazione del percorso formativo;
- lo stesso art. 7 stabilisce che i modelli di Convenzione e di Progetto formativo devono essere resi disponibili in formato editabile sul portale dell’ente;
- con AD n. 647 del 27.11.2023 è stata approvata la nuova modulistica per l’attivazione dei tirocini extracurricolari finalizzati a favorire l’arricchimento delle conoscenze e l’acquisizione di competenze professionali, nonché l’inserimento



o il reinserimento lavorativo;

- per la specifica finalità e disciplina prevista per i tirocini finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione, nello stesso AD n. 647/2023 è stato disposto il rinvio a successivo provvedimento, da adottarsi d'intesa con la Sezione Inclusione Sociale Attiva, per l'approvazione della specifica modulistica (Convenzione e Progetto Formativo Personalizzato);
- con AD n. 55 del 11.03.2024 sono stati approvati, d'intesa con la Sezione Formazione professionale, i modelli di Dossier individuale e di Attestazione finale previsti dall'art. 11, ed aggiornati i modelli di Progetto formativo individuale (all. B_rev.01) e di Autodichiarazione del soggetto ospitante (all. B.1_rev.01);

Valutata la necessità di definire, d'intesa con la Sezione Inclusione Sociale Attiva, i modelli di Convenzione (all. 1) e di Progetto Formativo Personalizzato (all. 2), per l'attivazione dei tirocini finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione, che tengano conto delle specifiche disposizioni contenute nella Legge regionale 10 novembre 2023, n. 26 e nelle Linee guida nazionali di cui all'Accordo sottoscritto in data 22 gennaio 2015;

Dato atto infine che, con note prot. n. 96107 del 22.02.2024 e n. 107117 del 29.02.2024, si è perfezionata l'intesa con la Sezione Inclusione Sociale Attiva e sono stati definiti i modelli di Convenzione (di cui in allegato 1) e di Progetto Formativo Personalizzato (di cui in allegato 2) per l'attivazione dei tirocini finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione, che tengono conto delle specifiche disposizioni contenute nella Legge regionale 10 novembre 2023, n. 26 e nelle Linee guida nazionali di cui all'Accordo sottoscritto in data 22.01.2015;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla approvazione dei suddetti modelli, allegati alla presente determinazione e di cui costituiscono parte integrante, di Convenzione (all. 1) e di Progetto Formativo Personalizzato (all. 2), per l'attivazione dei tirocini finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione, definiti d'intesa con la Sezione Inclusione sociale Attiva;

Tutto quanto sopra premesso e considerato, il Dirigente di Sezione, preso atto della sopra richiamata intesa raggiunta con la Sezione Inclusione Sociale Attiva e della proposta pervenuta dal Responsabile di procedimento, dott. Pierpaolo Miglietta, ritenuto di dover provvedere in merito

VERIFICA AI SENSI DEL DLGS 196/03 - Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 e dal D.lgs. 33/2013 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, integrato con le modifiche introdotte dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, in adeguamento alle disposizioni del Regolamento



(UE) 2016/679 - GDPR, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA D.Lgs. n.118/2011

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione ed è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

1. di approvare i modelli di Convenzione (all. 1) e di Progetto Formativo Personalizzato (all. 2) definiti d'intesa con la Sezione Inclusione Sociale Attiva - che, allegati al presente provvedimento, ne costituiscono parte integrante - per l'attivazione dei tirocini finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione, che tengono conto delle specifiche disposizioni contenute nella Legge regionale 10 novembre 2023, n. 26 e nelle Linee guida nazionali di cui all'Accordo sottoscritto in data 22.01.2015;
2. di dare atto che la suddetta modulistica sarà resa altresì disponibile in formato editabile sul sito istituzionale dell'Ente;
3. di dare inoltre atto che il presente provvedimento, unitamente ai modelli allegati di Convenzione (all. 1) e di Progetto Formativo Personalizzato (all. 2):
 - è redatto in un unico originale digitale ed in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs 196/03 s.m.i. e Regolamento dell'Unione Europea n. 679/2016, in materia di protezione dei dati personali;
 - sarà conservato nei sistemi informatici regionali CIFRA, Sistema Puglia e Diogene e reso pubblico, ai sensi dell'art.20 comma 3, del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 22/2021, mediante affissione per 10 giorni lavorativi all'Albo delle Determinazioni Dirigenziali;
 - sarà inoltre disponibile sul sito ufficiale della Regione Puglia, www.regione.puglia.it, "Amministrazione Trasparente" - sottosezione "Provvedimenti Dirigenti Amministrativi";
 - sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;



**REGIONE
PUGLIA**

Dipartimento Politiche del Lavoro, Istruzione e
Formazione

Sezione Politiche e Mercato del Lavoro

Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e comunitaria e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.

Il sottoscritto attesta inoltre che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali secondo la normativa vigente e che è stato predisposto documento che deve essere utilizzato per la pubblicità legale.

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Basato sulla proposta n. 060/DIR/2024/00094 dei sottoscrittori della proposta:

P.O. Rete dei servizi per il lavoro
Pierpaolo Miglietta

Firmato digitalmente da:

Il Dirigente della Sezione Politiche e Mercato del Lavoro
Giuseppe Lella

MARCA DA BOLLO

(ai sensi del DPR 26 ottobre 1972, n. 642 e s.m.i.)

In caso di esenzione dall'imposta di bollo dovrà essere riportata la motivazione ed il riferimento normativo che ne dispone l'esenzione, unitamente ad una dichiarazione sostitutiva ex art. 47 DPR 445/2000

CONVENZIONE PER L'ATTIVAZIONE DI TIROCINI FINALIZZATI ALL'INCLUSIONE SOCIALE, ALL'AUTONOMIA DELLE PERSONE E ALLA RIABILITAZIONE

(Legge regionale 10 novembre 2023, n. 26)

1

Tra

➤ Il Soggetto *Promotore* ^(denominazione/ragione sociale) _____
 con sede legale in _____ Partita Iva /Codice Fiscale _____
 E-mail _____ @ _____ PEC _____ @ _____
 rappresentato/a da _____
 in qualità di _____

E

➤ Il Soggetto *Ospitante* ^(denominazione/ragione sociale) _____
 con sede legale in _____ Partita Iva /Codice Fiscale _____
 E-mail _____ @ _____ PEC _____ @ _____
 rappresentato/a da _____
 in qualità di _____

E

➤ Il Soggetto *Proponente*¹ ^(solo qualora diverso dal Soggetto Promotore) _____
 con sede legale in _____ Partita Iva /Codice Fiscale _____
 E-mail _____ @ _____ PEC _____ @ _____
 rappresentato/a da _____
 in qualità di _____

Premesso che:

- ✓ la Regione Puglia, nell'ambito delle proprie competenze e nel rispetto della normativa statale, promuove il tirocinio extracurricolare quale misura formativa di politica attiva finalizzata a favorire l'arricchimento delle conoscenze e l'acquisizione di competenze professionali, nonché l'inserimento o il reinserimento lavorativo. Il tirocinio consiste in un periodo di orientamento al lavoro e di formazione in situazione che non si configura come un rapporto di lavoro;
- ✓ lo specifico tirocinio di inclusione sociale è altresì finalizzato all'autonomia, alla riabilitazione e all'inclusione socio-lavorativa delle persone prese in carico da un servizio sociale e/o sanitario pubblico competente;
- ✓ le persone inserite in percorsi di tirocinio di inclusione sociale devono essere già prese in carico dal servizio pubblico istituzionalmente competente, ove per presa in carico si intende "la *funzione esercitata dal servizio sociale professionale e sanitario in favore di un persona o di un nucleo familiare in risposta a bisogni complessi, che richiedono interventi personalizzati di valutazione, consulenza, orientamento, attivazione di prestazioni sociali, nonché attivazione di interventi in rete con altre risorse e servizi pubblici e privati del territorio*";
- ✓ il servizio pubblico istituzionalmente competente, qualora diverso dal Soggetto Promotore, anche per il tramite del tutor/case manager, individua e segnala al Soggetto Promotore la persona o le persone, già in proprio carico, per l'attivazione di tirocini per l'inclusione sociale, l'autonomia e la riabilitazione;
- ✓ il tirocinio è svolto in coerenza con gli obiettivi di inclusione sociale, autonomia e riabilitazione previsti nel Piano formativo personalizzato (d'ora innanzi PFP) e nel percorso di presa in carico, e, attese le sue specifiche finalità, può essere attivato anche per professionalità elementari connotate da compiti generici e ripetitivi;
- ✓ i tirocinanti non possono essere utilizzati per far fronte ai periodi di più intensa attività aziendale o stagionale, per ricoprire in autonomia ruoli o posizioni essenziali per il funzionamento dell'organizzazione aziendale del soggetto ospitante, oppure per la sostituzione di lavoratori assenti per malattia, infortunio, maternità, ferie;
- ✓ il tirocinio non può essere attivato a favore di professionisti abilitati o qualificati all'esercizio di professioni regolamentate per attività riservate alla professione;

¹ Inserire i dati del soggetto proponente solo se diverso dal soggetto promotore. Per Soggetto Proponente si intende il soggetto giuridico pubblico istituzionalmente competente che ha in carico il beneficiario tirocinante.

- ✓ il medesimo soggetto non può fungere da Soggetto Ospitante e Soggetto Promotore rispetto allo stesso tirocinio;

Visto lo specifico Accordo in Conferenza Stato, Regioni e Province autonome sottoscritto il 22 gennaio 2015, recante "Linee guida per i tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione", così come aggiornato dal successivo Accordo del 25 maggio 2017 (par. 7);

Vista la regolamentazione regionale vigente di cui alla Legge regionale 10 novembre 2023, n. 26 (d'ora innanzi L.R. 26/2023);

Dato atto che i soggetti sottoscrittori si impegnano al rispetto di quanto stabilito dalla presente Convenzione, dalla L.R. 26/2023 e dalle sopra richiamate Linee guida del 22 gennaio 2015;

Dato atto, altresì, che la presente convenzione, il cui schema è stato approvato con A.D. n. ____ del ____/03/2024, è stipulata ai sensi dell'art. 7 della sopra richiamata L.R. 26/2023 e delle Linee guida del 22 gennaio 2015;

Si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1 – Oggetto della Convenzione

1. Il Soggetto Ospitante, su proposta del Soggetto Promotore e del Soggetto Proponente (qualora diverso dal Soggetto Promotore), per tutta la durata della presente Convenzione si impegna ad accogliere presso le sue strutture tirocinanti, già presi in carico dai servizi sociali professionali e/o sanitari competenti, inseriti in un percorso progettuale di autonomia, riabilitazione e inclusione sociale.

Art. 2 – Modalità di attivazione del tirocinio

1. Il tirocini di inclusione sociale sono svolti sulla base della presente Convenzione stipulata tra Soggetto Promotore, Soggetto Ospitante e Soggetto Proponente che ha in carico il tirocinante (qualora diverso dal Soggetto Promotore), nel rispetto delle regole, delle condizioni e dei limiti previsti dalla presente convenzione e dalla disciplina nazionale e regionale vigente in materia.

2. Al momento dell'attivazione del singolo tirocinio il soggetto beneficiario deve essere già in carico ad un servizio pubblico competente, il quale attesta che l'inserimento in un contesto lavorativo mediante il tirocinio costituisce parte integrante del percorso di presa in carico e può contribuire al raggiungimento degli obiettivi di autonomia, riabilitazione ed inclusione socio-lavorativa.

3. Alla Convenzione è allegato, per ciascun tirocinio, uno specifico Progetto Formativo personalizzato (d'ora innanzi, PFP), che costituisce parte integrante e sostanziale della presente convenzione, concordato fra Soggetto Promotore, Soggetto Ospitante e Soggetto Proponente (qualora diverso dal Soggetto Promotore), e sottoscritto anche dal tirocinante. Nell'ambito del PFP sono indicati gli obiettivi e le competenze da acquisire in riferimento agli obiettivi di inclusione sociale, autonomia della persona e riabilitazione, nonché le modalità e le regole di svolgimento del tirocinio.

4. La durata e l'impegno orario settimanale deve essere definita nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 3 della disciplina regionale vigente e dettagliatamente indicati nel PFP. L'impegno orario giornaliero è collocato ordinariamente in fascia diurna, salvo il caso in cui la tipologia di attività e la specifica organizzazione del lavoro del soggetto ospitante non ne giustifichi l'attività formativa anche in fascia serale. È vietata l'attività in fascia oraria notturna.

5. È ammessa la ripetizione presso lo stesso Soggetto Ospitante, previa attestazione da parte del servizio pubblico che ha in carico la persona, a condizione che la ripetizione risulti necessaria al buon esito del percorso di autonomia, riabilitazione e di inclusione socio-lavorativa.

Art. 3 – Obblighi del Soggetto Promotore e del Soggetto Proponente

1. Il Soggetto Promotore, in qualità di garante della qualità e regolarità del tirocinio in relazione alle finalità formative di autonomia, riabilitazione e inclusione sociale, e del rispetto della normativa regionale in materia di tirocini e degli obblighi previsti dalla Convenzione, si impegna, anche per il tramite del tutor individuato, a:

- ✓ favorire l'attivazione del tirocinio supportando il Soggetto Ospitante e il tirocinante, oltre che nella fase di avvio, nella gestione delle procedure amministrative, fornendo altresì informazioni sulla disciplina applicabile al tirocinio a cui le parti dovranno attenersi;
- ✓ verificare, anche tramite dichiarazione sostitutiva, il possesso, da parte del Soggetto Ospitante, dei requisiti di cui all'art. 5, comma 1, lett. da a) ad f), della L.R. 26/2023, nonché delle altre condizioni previste per l'attivazione;
- ✓ designare un *tutor* per ogni tirocinante, in qualità di responsabile didattico-organizzativo, che può seguire fino ad massimo di venti tirocinanti contemporaneamente, con il compito di collaborare con i tutor del Soggetto Ospitante e del Soggetto Proponente (qualora diverso), ed assistere e supportare il tirocinante

durante tutta l'esperienza formativa a garanzia della verifica del raggiungimento degli obiettivi di autonomia, riabilitazione e inclusione sociale definiti nel PFP;

- ✓ predisporre, in collaborazione con il tutor del Soggetto Ospitante e del Soggetto Promotore (qualora diverso), il PFP, il Dossier individuale e l'Attestazione finale;
- ✓ promuovere, con il supporto del Soggetto Proponente (qualora diverso), il buon andamento del percorso di tirocinio attraverso una costante azione di presidio e monitoraggio, anche mediante incontri periodici con il tirocinante e con il tutor del Soggetto Ospitante;
- ✓ segnalare al Soggetto Ospitante l'eventuale mancato rispetto degli obiettivi del PFP e delle modalità attuative del tirocinio, nonché ai competenti servizi ispettivi i casi in cui vi siano fondati motivi per ritenere che il tirocinante venga adibito ad attività non previste dal PFP o comunque svolga attività riconducibile ad un rapporto di lavoro;
- ✓ trasmettere agli organi ispettivi territorialmente competenti copia della convenzione e di ciascun progetto formativo personalizzato, nonché la comunicazione della eventuale proroga o rinnovo del tirocinio, comprensiva della integrazione del PFP.

2. Il Soggetto Proponente che ha in carico il beneficiario, qualora diverso dal Soggetto Promotore, si raccorda con il Soggetto Promotore per definire gli obiettivi, le competenze da acquisire da parte del tirocinante ai fini dell'inclusione sociale, dell'autonomia e la riabilitazione della persona, ed a tal fine:

- ✓ supporta il Soggetto Promotore e il Soggetto Ospitante nella redazione del Progetto formativo personalizzato (PFP) e le sue eventuali variazioni - assicurando la sua coerenza con il percorso di inclusione sociale e/o riabilitazione definito in sede di presa in carico del beneficiario - nonché nella redazione del Dossier individuale e dell'Attestazione finale;
- ✓ nomina un tutor/case manager con il compito di seguire il tirocinante in ogni sua fase, rapportandosi con i tutor del Soggetto Ospitante e del Soggetto Promotore, così da favorire il percorso di inserimento all'interno del contesto lavorativo e sostenere il percorso di inclusione sociale, di riabilitazione e autonomia della persona in carico;
- ✓ effettua, tramite il tutor individuato, colloqui periodici con il tirocinante e con i tutor del Soggetto Ospitante e del Soggetto Promotore, al fine di monitorare il raggiungimento degli obiettivi formativi di autonomia, riabilitazione e inclusione sociale.

Art. 4 – Obblighi del Soggetto Ospitante

1. Il Soggetto Ospitante dichiara di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 5, comma 1, lett. da a) ad f), della Legge regionale 10 novembre 2023, n. 26 , e di essere consapevole che la perdita dei suddetti requisiti determina la interruzione del tirocinio, fatti salvi gli effetti pregressi.

2. Il Soggetto Ospitante, anche per il tramite del tutor designato, si impegna a:

- ✓ stipulare la convenzione con il Soggetto Promotore e il Soggetto Proponente (qualora diverso dal Soggetto Promotore), collaborando con gli stessi nella definizione del PFP;
- ✓ designare un tutor con funzione di accompagnamento e supervisione del tirocinante sul luogo di lavoro, individuandolo tra i propri lavoratori in possesso di competenze professionali adeguate e coerenti con il PFP. In caso di assenza prolungata del tutor, il soggetto ospitante individua un sostituto dotato di requisiti analoghi;
- ✓ osservare la disciplina regionale vigente in materia applicabile ai tirocini di inclusione sociale e, laddove dovuta ed a suo carico, corrispondere al tirocinante l'indennità minima di partecipazione nella misura fissata dalla legge e indicata nel PFP;
- ✓ effettuare le comunicazioni obbligatorie telematiche relative all'attivazione, proroga, cessazione anticipata ed eventuale trasformazione del rapporto di tirocinio, nei termini e secondo le modalità previste dalla legislazione vigente, nonché le eventuali comunicazioni riguardanti eventi che comportano la sospensione del tirocinio ai sensi dell'art. 3, comma 11, della L.R. 26/2023 (es. maternità, infortuni, malattia, etc.), dandone contestualmente notizia al Soggetto Promotore ed al Soggetto Proponente (qualora diverso dal Soggetto Promotore);
- ✓ comunicare tempestivamente, al Soggetto Promotore ed al Soggetto Proponente (qualora diverso dal Soggetto Promotore), ogni eventuale variazione intercorsa, attinente e successiva alla sottoscrizione della presente convenzione, ivi incluse le eventuali variazioni al PFP originariamente definito (cambiamento sede del tirocinio, variazioni orario, sostituzione tutor, etc);
- ✓ garantire al tirocinante, nella fase di avvio del tirocinio e ogni volta che si renda necessario, un'adeguata informazione e formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi degli artt. 36 e 37 del d.lgs. n.81/2008;
- ✓ mettere a disposizione del tirocinante tutte le attrezzature, strumentazioni, equipaggiamenti idonei e necessari per la partecipazione alle attività assegnate;
- ✓ garantire il monitoraggio dello stato di avanzamento del percorso formativo di autonomia, riabilitazione e

inclusione sociale del tirocinante attraverso modalità di verifica in itinere e a conclusione dell'intero processo;

- ✓ garantire la tracciabilità della documentazione e l'attestazione dell'attività svolta dal tirocinante.
- ✓ assicurare la realizzazione del percorso di tirocinio secondo quanto previsto dal PFP;
- ✓ collaborare con il Soggetto Promotore ed il Soggetto Proponente (qualora diverso dal Soggetto Promotore) nelle attività di monitoraggio e verifica sull'andamento del tirocinio, nonché alla stesura del Dossier individuale del tirocinante e al rilascio dell'Attestazione finale.

Art. 5 – Diritti e doveri del tirocinante

1. Il tirocinante è tenuto a:

- ✓ svolgere le attività previste dal PFP, seguendo le indicazioni dei tutor;
- ✓ osservare gli orari e le regole di comportamento concordati;
- ✓ rispettare l'ambiente di lavoro e le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- ✓ mantenere la necessaria riservatezza, sia durante che dopo lo svolgimento del tirocinio, su dati e informazioni acquisite relative a procedimenti amministrativi e/o a processi produttivi.
- ✓ partecipare agli incontri concordati con il tutor del Soggetto Promotore e del Soggetto Proponente (se diverso dal Soggetto Promotore) per monitorare l'attuazione del progetto formativo;

2. Il tirocinante ha diritto a percepire l'indennità mensile di partecipazione nella misura stabilita nel PFP, determinata nel rispetto del limite minimo fissato dall'art. 10 della L.R. 26/2023 e dal successivo art. 7, fatta salva ogni specifica previsione per l'indennità da corrispondere ai tirocinanti percettori di qualsiasi forma di sostegno al reddito.

3. Al termine del tirocinio, sulla base del PFP e del Dossier individuale, è rilasciata al tirocinante un'Attestazione finale delle attività svolte e delle competenze acquisite.

Art. 6 – Garanzie assicurative

1. Ogni tirocinante è assicurato:

- ✓ presso l'INAIL contro gli infortuni sul lavoro;
- ✓ presso idonea compagnia assicurativa per la responsabilità civile verso terzi;

2. Le coperture assicurative sono a carico del soggetto ospitante, ovvero *indicare se previsto diversamente* _____, devono essere indicate nel PFP e comprendere anche eventuali attività svolte dal tirocinante al di fuori dell'azienda o amministrazione pubblica rientranti nel PFP.

Art. 7 – Indennità² (specificare)

1. Il Soggetto Promotore/Proponente/Ospitante/Terzo _____, corrisponde al tirocinante, laddove dovuta, un'indennità per la partecipazione al tirocinio il cui importo minimo mensile, al lordo delle ritenute di legge, non può essere inferiore alla misura prevista dall'art. 10 della L.R. 26/2023 e indicata nel PFP. La suddetta indennità, che costituisce un sostegno di natura economica finalizzato all'inclusione sociale, potrà essere determinata in misura proporzionale al numero di ore di impegno.

2. Nell'ipotesi di sospensione del tirocinio non sussiste l'obbligo di corresponsione dell'indennità di partecipazione durante tale periodo.

Art. 8 – Sospensione e interruzione del tirocinio

1. Il tirocinio è sospeso in caso di maternità, infortunio o malattia di lunga durata del tirocinante, qualora i relativi eventi si protraggono per una durata pari o superiore a 30 giorni solari.

2. Il tirocinio può essere sospeso per i periodi di chiusura aziendale della durata di almeno quindici giorni solari consecutivi preventivamente indicati nel PFP, ovvero negli altri casi di oggettiva e documentata impossibilità delle parti di garantire lo svolgimento dell'attività formativa per almeno quindici giorni solari consecutivi.

3. Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio e non dà diritto all'indennità di partecipazione di cui al precedente art. 7.

4. Il tirocinio può essere interrotto dal tirocinante in qualsiasi momento dandone motivata comunicazione scritta ai rispettivi tutor del Soggetto Promotore, Proponente ed Ospitante.

5. Il tirocinio può essere interrotto dal Soggetto Ospitante o dal Soggetto Promotore in caso di gravi inadempienze da parte di uno dei soggetti coinvolti, in caso di perdita dei requisiti di cui all'art. 5 della L.R. 26/2023, ovvero in caso di impossibilità a conseguire gli obiettivi formativi e di inclusione sociale previsti nel PFP.

² Ai sensi dell'art. 10, comma 2, L.R. 26/2023, l'indennità è corrisposta dall'Ente responsabile che ha preso in carico il tirocinante o da altro soggetto espressamente individuato in sede di sottoscrizione della Convenzione o nell'ambito di specifiche normative o di specifici progetti nazionali o regionali.

Art. 9 – Trattamento dati personali - privacy

1. Le Parti come sopra rappresentate si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all'espletamento di tutte le attività riconducibili alla presente convenzione ed ai rispettivi Progetti formativi personalizzati (PFP) sottoscritti, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e dal vigente D.Lgs. 196/03.
2. Titolari del trattamento sono rispettivamente il Soggetto Ospitante, il Soggetto Promotore ed il Soggetto Proponente (qualora diverso dal Soggetto Promotore).

Art. 10 – Durata della convenzione

1. La presente Convenzione ha durata dal _____ al _____, nel rispetto del limite di tempo di cui all'art. 7 della disciplina regionale vigente (ventiquattro mesi).
2. Gli impegni assunti dalle parti con la presente convenzione permangono fino alla data di conclusione dei tirocini attivati e delle loro eventuali successive proroghe o rinnovo.

Art. 11 – Disposizioni finali e rinvio

1. Le parti sono consapevoli che, in caso di violazione dei caratteri principali dell'istituto, si applicano le sanzioni previste dagli artt. 13 e 14 della disciplina regionale vigente in materia, nonché le sanzioni già previste per omissione o ritardata trasmissione delle comunicazioni obbligatorie telematiche e per mancata corresponsione dell'indennità di partecipazione.
2. Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti fanno riferimento alla legislazione regionale e nazionale vigente in materia, nonché alle Linee guida di cui all'Accordo sottoscritto in Conferenza Stato, Regioni e Province autonome il 22 gennaio 2015.

(Luogo) _____, (data) _____

(Firma per il Soggetto Promotore)

(Firma per il Soggetto Ospitante)

(Firma per il Soggetto Proponente)

All. 2 - Progetto Formativo Personalizzato (PFP)

PROGETTO FORMATIVO PERSONALIZZATO (PFP)
DI TIROCINIO FINALIZZATO ALL'INCLUSIONE SOCIALE, ALL'AUTONOMIA DELLE PERSONE E ALLA RIABILITAZIONE
 (Legge regionale 10 novembre 2023, n. 26)

Sezione A – TIROCINANTE

Nome e Cognome _____ Nato a _____
 il _____ Cittadinanza _____ Permessi di soggiorno n. _____
 Motivo del permesso _____ Scadenza del permesso _____
 Residente in _____ via _____ n. _____ Cap _____ Prov _____
 Domicilio (se diverso dalla residenza) _____ Codice fiscale _____
 Titolo di studio (inserire ultimo titolo conseguito) _____ Data di conseguimento _____
 E-mail: _____ @ _____ Recapito telefonico _____
 appartenente alla categoria di persona presa in carico (specificare) _____

Sezione B - SOGGETTO PROMOTORE

Denominazione/Ragione sociale: _____ Codice fiscale/P.IVA: _____
 con sede legale in _____ Comune: _____ Provincia: _____
 Tipologia ente promotore: _____
 rappresentato/a da _____
 in qualità di _____
Tutor del soggetto promotore
 Nome e cognome: _____ Qualifica professionale: _____
 E-mail: _____ @ _____ Recapito telefonico _____
 Numero di tirocinanti già seguiti contemporaneamente _____
 Il Soggetto Promotore è diverso dal soggetto pubblico che ha in carico il tirocinante
 SI (se SI, compilare Sezione B.1) NO

Sezione B.1 - SOGGETTO PROPONENTE¹
(solo se diverso dal Soggetto Promotore)

Denominazione/Ragione sociale _____, Codice fiscale/P.IVA _____
 con sede legale in _____ Comune: _____ Provincia: _____
 rappresentato/a da _____
 in qualità di _____
Tutor del soggetto proponente/Case Manager
 Nome e cognome: _____ Qualifica professionale: _____
 E-mail: _____ @ _____ Recapito telefonico _____

Sezione C - SOGGETTO OSPITANTE

Denominazione/Ragione sociale: _____ Codice fiscale/P.IVA: _____
 con sede legale in _____ Comune: _____ Provincia: _____
 e sede operativa di svolgimento del tirocinio (se diversa da sede legale): _____ Comune: _____
 rappresentato/a da _____
 in qualità di _____
 Settore di attività (rif. ATECO): _____
 CCNL applicato: _____ orario settimanale previsto dal CCNL applicato: _____
Tutor del soggetto ospitante
 Nome e cognome: _____ Qualifica professionale: _____
 E-mail: _____ @ _____ Recapito telefonico _____

¹ Compilare la Sezione B.1 solo se il soggetto proponente è diverso dal soggetto promotore. Per soggetto proponente si intende il soggetto giuridico pubblico istituzionalmente competente che ha in carico il tirocinante.

Sezione D – MOTIVAZIONE DEL PERCORSO DI TIROCINIO

(a cura del Soggetto Promotore/Proponente pubblico che ha in carico il tirocinante)

Specificare le ragioni che giustificano l'utilizzo del tirocinio nell'ambito del percorso di c.d. presa in carico del beneficiario ai fini del raggiungimento degli obiettivi di autonomia, riabilitazione ed inclusione socio-lavorativa _____

Sezione E - OBIETTIVI E CONTENUTI FORMATIVI DELL'ATTIVITA' DI TIROCINIO *

Area professionale CP Istat 2021 - <http://cp2021.istat.it> - Descrizione _____ codice _____
 (eventuale) Figura professionale di riferimento nel Repertorio regionale (codice e denominazione) _____

E.1 - CONOSCENZE E COMPETENZE POSSEDUTE IN INGRESSO DAL TIROCINANTE

Conoscenze _____

Capacità/Abilità _____

Contesto di acquisizione (percorso formativo /lavorativo in cui sono state acquisite le competenze indicate) _____

E.2 - ATTIVITA' DA AFFIDARE AL TIROCINANTE

(descrivere l'area di inserimento, i compiti e le attività assegnate al tirocinante, le modalità di svolgimento, gli strumenti e/o attrezzature utilizzate, etc)

Attività oggetto del tirocinio individuate fra quelle indicate nell'Atlante Nazionale del Lavoro e delle Qualificazioni

Riferimenti all'Atlante Nazionale del Lavoro e delle Qualificazioni (inserire Codice e denominazione) _____	Descrizione sintetica delle Attività oggetto di tirocinio e degli obiettivi prefissati, coerenti con il Settore/AdA
Settore Economico-Professionale _____ Processo _____ Sequenza di Processo _____ AdA _____ _____ Attività oggetto del tirocinio individuate fra quelle indicate nell'Area di Attività (AdA) _____ _____ _____	_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____

Attività oggetto del tirocinio individuate fra quelle indicate nel repertorio regionale (eventuale)

Figura professionale indicata nel progetto di tirocinio (inserire Codice e denominazione) _____	Descrizione sintetica delle Attività oggetto di tirocinio e degli obiettivi prefissati, coerenti con la Figura/UC
Figura _____ Unità di Competenza: _____ _____	_____ _____ _____ _____

* Fare riferimento alle AdA ed attività contenute nell'Atlante del Lavoro - consultabile all'indirizzo https://atlantelavoro.inapp.org/atlante_lavoro.php e, laddove possibile, alle figure professionali del Repertorio regionale consultabile all'indirizzo <https://www.sistema.puglia.it/SistemaPuglia/rrfp>

Riportare tutte le capacità e conoscenze della specifica UC

Altra attività non ricompresa nell'Atlante del lavoro e delle qualificazioni _____

E.3 – OBIETTIVI FORMATIVI DEL TIROCINIO

(descrivere le capacità/abilità, le conoscenze e le competenze da acquisire durante il tirocinio, esplicitando il grado di autonomia da conseguire, etc):

Obiettivo: _____

Competente tecnico - professionali _____

Competenze trasversali e socio-relazionali _____

Altre competenze _____

E.4 - METODOLOGIE E STRUMENTI DI MONITORAGGIO DELL'ANDAMENTO DEL TIROCINIO

(colloqui, questionari, etc.)

E.5 – MODALITÀ DI VERIFICA IN ITINERE E FINALE DELL'APPRENDIMENTO

(strumenti di monitoraggio e verifica dell'andamento e degli esiti formativi)

Sezione F – INFORMAZIONI ORGANIZZATIVE, DURATA E ORARI

Sede prevalente di svolgimento del tirocinio (Città, indirizzo _____)

Reparto/Ufficio _____ Settore/area di inserimento del tirocinante _____

Eventuale altra sede di svolgimento del tirocinio _____

Periodo di tirocinio: dal ____/____/____ al ____/____/____

Eventuali periodi di sospensione del tirocinio per chiusura aziendale programmata:

dal ____/____/____ al ____/____/____ - dal ____/____/____ al ____/____/____

Durata complessiva del tirocinio al netto delle eventuali pause programmate: n. _____ mesi

Orario giornaliero e settimanale di svolgimento del tirocinio: n. ore _____ settimanali - n. ore _____ giornaliere

Mattina: dalle ore _____ alle ore _____

pomeriggio/sera*: dalle ore _____ alle ore _____ *(lo svolgimento del tirocinio in fascia serale è giustificato da ^{specificare} _____)

Giorni settimanali su cui è distribuito l'orario:

lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì sabato domenica (^{specificare motivi} _____)²

Sezione G – INDENNITA' DI PARTECIPAZIONE E ALTRE FACILITAZIONI

Indennità mensile di partecipazione del tirocinio pari ad Euro _____

(eventuale) NON viene riconosciuta l'indennità di partecipazione al tirocinio in quanto trattasi di: ^{specificare} _____

² Nel caso in cui la programmazione dell'attività formativa di tirocinio sia prevista anche in una giornata festiva è necessario specificare le ragioni che impediscono lo svolgimento nei giorni lavorativi, e che, conseguentemente, giustificano il suo svolgimento in una giornata festiva.

Eventuali altre facilitazioni: mensa aziendale buoni pasto trasporto
 altro (^{specificare} _____)

L'obbligo di corrispondere l'indennità mensile di partecipazione è a carico del

soggetto promotore soggetto proponente soggetto ospitante altro soggetto (^{specificare} _____)

Annotazioni ³: _____

Sezione H – COPERTURE ASSICURATIVE

Infortuni sul lavoro INAIL: posizione n. _____

Oneri economici della copertura assicurativa INAIL a carico del

soggetto promotore soggetto proponente soggetto ospitante altro soggetto (^{specificare} _____)

Responsabilità civile: polizza n. _____ compagnia assicuratrice _____

Oneri economici della copertura assicurativa RC a carico di

soggetto promotore soggetto proponente soggetto ospitante altro soggetto (^{specificare} _____)

Annotazioni ⁴: _____

Sezione I – DIRITTI E DOVERI DEL TIROCINANTE

Il tirocinante ha l'obbligo di:

- ✓ svolgere le attività previste dal presente progetto formativo personalizzato (PFI), osservare gli orari concordati, rispettare l'ambiente di lavoro, i regolamenti aziendali e le esigenze di coordinamento dell'attività di tirocinio con l'attività del soggetto ospitante;
- ✓ compilare quotidianamente il registro delle presenze e delle attività svolte;
- ✓ seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento a loro per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze;
- ✓ rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- ✓ rispettare gli obblighi di riservatezza e segretezza circa i processi produttivi e organizzativi, i prodotti o altre notizie relative all'azienda di cui venga a conoscenza, sia durante che dopo lo svolgimento del tirocinio;
- ✓ ove il rapporto di tirocinio si svolga presso soggetti pubblici, rispettare il segreto d'ufficio nei casi e nei modi previsti dalle norme dei singoli ordinamenti e non utilizzare a fini privati le informazioni di cui si venga a conoscenza per ragioni d'ufficio;
- ✓ partecipare agli incontri concordati con i tutor del Soggetto Promotore e del Soggetto Proponente (se diverso dal Soggetto Promotore), per monitorare l'attuazione del progetto formativo di autonomia, riabilitazione e inclusione sociale;
- ✓ collaborare con i tutor all'aggiornamento della documentazione relativa al tirocinio;
- ✓ fornire ai rispettivi tutor le informazioni necessarie per la redazione del Dossier individuale.

Il tirocinante ha diritto:

- ✓ alla sospensione del tirocinio per maternità, infortunio o malattia lunga, come previsto dall'art. 3 della L.R. 26/2023;
- ✓ a percepire, qualora dovuta, l'indennità mensile di partecipazione nella misura definita e nel rispetto di quanto previsto dalla Convenzione e dall'art. 10 della L.R. 26/2023;
- ✓ al rilascio dell'Attestazione finale, sottoscritta dal soggetto promotore e dal soggetto ospitante, sulla base del dossier individuale e del presente PFI, qualora raggiunga almeno il 70% delle ore complessive di tirocinio;
- ✓ ad interrompere il tirocinio in qualsiasi momento dandone motivata comunicazione scritta ai rispettivi tutor.

³ Ai sensi dell'art. 10, comma 2, L.R. 26/2023, l'indennità è corrisposta dall'Ente responsabile che ha preso in carico il tirocinante o da altro soggetto espressamente individuato in sede di sottoscrizione della Convenzione o nell'ambito di specifiche normative o di specifici progetti nazionali o regionali. Qualora l'indennità di partecipazione sia a carico di un soggetto pubblico, inserire estremi del provvedimento/avviso pubblico o progetto con il quale si garantisce la copertura finanziaria per l'erogazione dell'indennità di partecipazione e/o rimborso spese di diversa natura.

⁴ Qualora gli oneri assicurativi (INAIL e RC) siano a carico di un soggetto pubblico, inserire estremi del provvedimento/avviso pubblico o progetto con il quale si garantisce la relativa copertura finanziaria.

Sezione L – OBBLIGHI DEL TUTOR DEL SOGGETTO PROMOTORE E DEL SOGGETTO PROPONENTE

Il tutor del Soggetto Promotore ha l'obbligo di:

- ✓ elaborare il PFP, in collaborazione con i tutor del Soggetto Ospitante e del Soggetto Proponente (qualora diverso dal Soggetto Promotore), e determinare la durata e l'impegno orario in funzione degli obiettivi formativi di autonomia, riabilitazione e inclusione sociale da conseguire;
- ✓ coordinare l'organizzazione ed il programma del percorso di tirocinio, favorendo il raggiungimento degli obiettivi prefissati nel PFP;
- ✓ accompagnare un massimo di venti tirocinanti contemporaneamente, ad eccezione dei tirocini aventi ad oggetto profili professionali ed attività formative equivalenti presso lo stesso soggetto ospitante;
- ✓ collaborare con i rispettivi tutor del Soggetto Ospitante e del Soggetto Proponente nella definizione delle condizioni organizzative e didattiche finalizzate all'apprendimento;
- ✓ monitorare l'andamento del percorso formativo mediante un confronto periodico con il tirocinante e con i tutor del Soggetto Ospitante e del Soggetto Proponente, garantendo verifiche in itinere e finale, e intervenendo tempestivamente per risolvere eventuali criticità;
- ✓ garantire il rispetto di quanto previsto nel PFP al fine di assicurare la qualità del percorso formativo;
- ✓ garantire, in collaborazione con il tutor del Soggetto Ospitante e del Soggetto Proponente, la tracciabilità della documentazione attestante l'attività svolta dal tirocinante, e redigere il Dossier individuale sulla base degli elementi forniti dal tirocinante e dai rispettivi tutor del Soggetto Proponente e del Soggetto Ospitante;
- ✓ predisporre l'Attestazione finale in collaborazione con i tutor del Soggetto Ospitante e del Soggetto Proponente, previa valutazione dell'esperienza di tirocinio, nella quale devono essere riportate le attività svolte e le competenze acquisite.

Il tutor/case manager del Soggetto Proponente, qualora diverso dal soggetto promotore, ha il compito di

- ✓ supportare il Soggetto Promotore e il Soggetto Ospitante nella redazione del Progetto formativo Personalizzato (PFP) e le sue eventuali variazioni - garantendo la sua coerenza con il percorso di autonomia, riabilitazione e inclusione sociale definito in sede di presa in carico del beneficiario - nonché nella redazione del Dossier individuale e dell'Attestazione finale;
- ✓ seguire il tirocinante in ogni sua fase, rapportandosi con il tutor del Soggetto Ospitante e del Soggetto Promotore, così da favorire il percorso di inserimento all'interno del contesto lavorativo e sostenere il percorso di inclusione sociale, riabilitazione e di autonomia personale della persona in carico;
- ✓ effettuare colloqui periodici con il tirocinante e con il tutor del Soggetto Ospitante e del Soggetto Promotore, al fine di monitorare il raggiungimento degli obiettivi formativi di autonomia, riabilitazione e inclusione sociale.

Sezione M – OBBLIGHI DEL TUTOR DEL SOGGETTO OSPITANTE

Il tutor del soggetto ospitante ha il compito di:

- ✓ favorire l'inserimento del tirocinante nel contesto lavorativo, coordinandone l'attività e fornendogli indicazioni tecnico-operative, definendo altresì, in collaborazione con i tutor del Soggetto Promotore e del Soggetto Proponente (qualora diverso dal Soggetto Promotore), le condizioni organizzative e didattiche favorevoli all'apprendimento;
- ✓ promuovere l'acquisizione delle competenze professionali e socio-relazionali secondo le previsioni del PFP;
- ✓ accompagnare e supervisionare il percorso formativo del tirocinante, confrontandosi periodicamente con i tutor del Soggetto Promotore e del Soggetto Proponente, garantendo la necessaria assistenza ed il supporto nello svolgimento delle attività formative secondo i contenuti del PFP;
- ✓ affiancare fino ad un massimo di tre tirocinanti contemporaneamente;
- ✓ aggiornare e custodire la documentazione relativa al tirocinio (registri, schede, ecc.);
- ✓ assicurare, in collaborazione con i tutor del Soggetto Promotore e del Soggetto Proponente il monitoraggio dello stato di avanzamento del percorso formativo, attraverso modalità di verifica in itinere e a conclusione dell'intero processo, nonché la tracciabilità della documentazione attestante l'attività svolta dal tirocinante.
- ✓ collaborare alla redazione del Dossier individuale ed alla predisposizione dell'Attestazione finale.

Sezione N - PRIVACY

Titolari del Trattamento sono il Soggetto Promotore, il Soggetto Ospitante ed il Soggetto Proponente (qualora diverso dal Soggetto Promotore).

Responsabile/i del Trattamento - Soggetto Promotore _____

Responsabile/i del Trattamento - Soggetto Ospitante _____

Responsabile/i del Trattamento - Soggetto Proponente _____

Con la sottoscrizione le parti dichiarano di esprimere il consenso al trattamento dei dati personali contenuti.

I dati sopra riportati saranno utilizzati da parte dei Titolari del trattamento esclusivamente per le finalità previste dalla L.R. n. 26/2023 "Nuova disciplina in materia di tirocini extracurricolari", nonché per l'esecuzione di quanto previsto nel presente Progetto Formativo Individuale, nel rispetto delle misure e degli obblighi imposti dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e dal vigente D.Lgs. 196/03, come modificato e integrato dal D. Lgs.101/2018 (Codice privacy).

Il trattamento dei dati personali acquisiti viene eseguito in modalità automatizzata (gestione dei dati mediante utilizzo di strumenti informatici) e/o in modalità cartacea (raccolta, registrazione, conservazione, utilizzo dei documenti mediante fascicoli, schede, raccoglitori ed archivi), secondo principi di liceità e correttezza, ed in modo da tutelare la riservatezza e i diritti riconosciuti, nel rispetto di adeguate misure di sicurezza e di protezione dei dati anche sensibili previsti dal Codice Privacy e dal Regolamento UE 2016/679.

Il conferimento dei dati è necessario in quanto l'eventuale rifiuto comporta l'impossibilità da parte del Soggetto Promotore, del Soggetto Ospitante e del Soggetto Proponente a procedere all'espletamento dei compiti di cui sopra.

I dati acquisiti non saranno oggetto di diffusione, né di comunicazione a terzi, se non per gli obblighi di legge.

Sezione O – SOTTOSCRIZIONI DELLE PARTI

Firma per il Soggetto Ospitante _____

Firma per presa visione ed accettazione del tutor del Soggetto Ospitante _____

Firma per presa visione ed accettazione del genitore (se tirocinante minore) _____

Firma per presa visione ed accettazione del tirocinante _____

Firma per il Soggetto Proponente (qualora diverso dal Soggetto Promotore) _____

Firma per presa visione ed accettazione del tutor del Soggetto Proponente _____

Firma per presa visione ed accettazione del tutor del Soggetto Promotore _____

Firma per il Soggetto Promotore _____

(Luogo) _____, (data) _____